



Deliberazione del Consiglio comunale

N. 34 Registro deliberazioni Verbale n. 13 Sez. 5"Integrazione al Regolamento Comunale per l'applicazione della TARSU."

Sessione di bilancio

Seduta di prima convocazione

VERBALE

Il 27 giugno 2013 alle ore 20.43 nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, previo esaurimento delle formalità descritte dalla normativa nazionale e comunale, si è riunito sotto la presidenza di Ignazio Boccia, Presidente, il Consiglio comunale composto da:

Monica Chittò - Sindaco

e dai Consiglieri comunali:

Alessandra Alosa - 2. Anna Maria Antonioili - 3. ignazio Boccia - 4. Gianpaolo Giorgio Maria Caponi - 5. Matteo Cremonesi - 6. Eros de Noia - 7. Roberto Di Stefano - 8. Michele Foggetta - 9. Serena Franciosi - 10. Savino Gianvecchio - 11. Antonio Lamiranda - 12. Franca Landucci - 13. Moreno Livio Nossa - 14. Loredana Lucia Pastorino - 15. Pierantonio Pavan - 16. Chiara Ornelia Pennasi - 17. Gioconda Pietra - 18. Andrea Rivoita - 19. Vito Romanielio - 20. Lucia Teormino - 21. Angela Tittaferrante - 22. Torraco Luigi - 23. Marco Tremolada - 24. Fabiano Vavassori -

Risultano assenti i Consiglieri:

Caponi, Pennasi.

Sono pertanto presenti n. 23 membri

Risultano presenti, inoltre, i seguenti Assessori:

Cagliani, Iannizzi, Innocenti, Marini,

Montrasio, Perego, Zucchi.

Partecipa all'adunanza il Segretario generale Gabriella Di Girolamo.



IL PRESIDENTE

Pone in votazione la proposta di deliberazione relativa a: "INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARSU."

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore Montrasio, la discussione che ne è seguita e le repliche dei componenti la Giunta, riportate integralmente in altra parte del verbale delle precedenti sedute e di questa;

Premesso che:

- con dellberazione del Commissarlo straordinario n. 524 del 9.6.1994 e successive modificazioni è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione della Tarsu;
- l'art. 14, comma 46, del DL n.201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, ha abrogato la tassa a decorrere dal 1 gennaio 2013, restando in ogni caso salve tutte le attività di accertamento e riscossione per il quinquennio di prescrizione;
- dato atto della presenza di richieste di rateizzazione della tassa dovuta a seguito dell'emissione di provvedimenti, motivate dai contribuenti con l'impossibilità di provvedere al versamento in un'unica soluzione a causa di difficoltà economiche;
- ritenuto opportuno ammettere l'istituto della rateizzazione, precisandone i limiti e disciplinandone la procedura nell'ambito del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa;

vistl:

l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in materia di gestione delle entrate;

l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000 il quale dispone che le disposizioni regolamentari in materia di tributi locali adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione hanno comunque effetto a decorrere dal 1 gennalo dell'anno di riferimento del bilancio stesso;

visto l'art. 1, comma 381 della Legge n. 228/2012 che differisce al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013;

visto l'art. 13, comma 15, del DL n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, che dispone l'invio delle deliberazioni di approvazione del Regolamenti in materia di entrate al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49 comma 1 del D. Lgs.267/200, come da foglio allegato;

Con 15 voti favorevoli, 3 contrari (Di Stefano, Lamiranda, Landucci), 5 astenuti (Aiosa, Cremonesi, Franciosi, Pavan, Tittaferrante), espressi con votazione palese, mediante sistema di votazione elettronico, dai 23 presenti e 18 votanti;



integrazione al Regolamento comunale per l'applicazione della TARSU.

IL CONSIGLIO COMUNALE



Premesso che:

- con deliberazione dei Commissario straordinario n. 524 dei 9.6.1994 e successive modificazioni è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione deila Tarsu;
- l'art. 14, comma 46, dei DL n.201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, ha abrogato la tassa a decorrere dai 1 gennaio 2013, restando in ogni caso saive tutte le attività di accertamento e riscossione per il quinquennio di prescrizione;
- dato atto della presenza di richieste di rateizzazione della tassa dovuta a seguito dell'emissione di provvedimenti, motivate dai contribuenti con l'impossibilità di provvedere ai versamento in un'unica soluzione a causa di difficoltà economiche;
- ritenuto opportuno ammettere l'istituto della rateizzazione, precisandone i limiti e disciplinandone la procedura nell'ambito dei Regolamento comunale per l'applicazione della tassa;

visti:

l'art. 52 dei D. Lgs. n. 446/1997 che discipilna la potestà regolamentare dei Comune in materia di gestione delle entrate;

l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000 il quale dispone che le disposizioni regolamentari in materia di tributti locali adottate entro il termine di approvazione dei bilancio di previsione hanno comunque effetto a decorrere dai 1 gennalo dell'anno di riferimento dei bilancio stesso;

visto l'art. 1, comma 381 della Legge n. 228/2012 che differisce al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013;

visto l'art. 13, comma 15, dei DL n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, che dispone l'invio delle deliberazioni di approvazione dei Regolamenti in materia di entrate ai Ministero dell'Economia e delle Finanze;

visti I pareri espressi ai sensi dell'art.49 comma 1 del D. Lgs.267/200, come da foglio allegato;

DELIBERA

1. di Integrare il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della Tarsu Inserendo, dopo l'art. 20, l'art. 20 bis denominato **Rateizzazione**, con il seguente testo:

- 1. "Su richiesta motivata, il Funzionario responsabile dei tributo concede, nelle ipotesi di temporanea e obiettiva difficoltà finanziaria, la ripartizione dei pagamento degli importi dovuti in un numero massimo di otto rate con cadenza trimestrale.
- 2. La ripartizione rateale di cui al comma precedente è concessa limitatamente alle somme pretese attraverso provvedimenti riferiti ad annualità precedenti quella corrente.
- 3. La richiesta di ripartizione rateale deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 gg. dalla notifica degli avvisi o delle cartelle di pagamento di cui ai comma 2.
- 4. Se l'importo per il quale viene richiesta la ripartizione rateale è superiore a €. 50.000,00 li riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria per l'intero importo comprensivo degli interessi.
- 5. Alla somma il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi ai tasso indicato all'art. 21 dei D.P.R. 602/73.
- 6. Le rate scadono l'ultimo giorno dei mese.
- 7. La proposizione di ricorso avverso i provvedimenti di cui ai comma 2 dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, amministrativa o civile determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
- 8. Determina altresì la decadenza automatica dai beneficio della rateazione il mancato pagamento di due rate consecutive alle scadenze stabilite dai piano di rateazione. In questo caso le somme dovute sono immediatamente riscuotibili in unica soluzione e, qualora sia stata presentata la garanzia di cui ai comma 4, questa dovrà essere escussa.
- 9. La ripartizione rateale non può essere concessa nel caso in cui siano state avviate procedure esecutive coincidenti con il fermo amministrativo, il pignoramento mobiliare, il pignoramento immobiliare.
- 2. di dare atto che, a norma dell'art. 53, comma 16, della Legge n.388/2000 la presente integrazione al regolamento trova applicazione a decorrere dal 1 gennalo 2013;
- 3. di trasmettere la presente deliberazione ai Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 13, comma 15, dei DL n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011.

Sesto San Giovanni, 20.05.2013

II Direttore Settore Tributi dott, Rossella Eleri

DELIBERA

- 1. di integrare il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della Tarsu Inserendo, dopo i'art. 20, l'art. 20 bis denominato **Rateizzazione**, con il seguente testo;
 - 1. "Su richiesta motivata, il Funzionario responsablie dei tributo concede, nelle Ipotesi di temporanea e obiettiva difficoltà finanziaria, la ripartizione del pagamento degli Importi dovuti in un numero massimo di otto rate con cadenza trimestrale,
 - 2. La ripartizione rateale di cui al comma precedente è concessa limitatamente alle somme pretese attraverso provvedimenti riferiti ad annualità precedenti quella corrente.
 - 3. La richiesta di ripartizione rateale deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 gg. dalla notifica degli avvisi o delle cartelle di pagamento di cui al comma 2.
 - 4. Se l'importo per il quale viene richiesta la ripartizione rateale è superiore a €. 50.000,00 il riconoscimento dei beneficio è subordinato alia presentazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria per l'intero importo comprensivo degli interessi.
 - 5. Alia somma il cui pagamento è stato ratelzzato si applicano gii interessi ai tasso indicato ali'art. 21 dei D.P.R. 602/73.
 - 6. Le rate scadono l'ultimo giorno dei mese.
 - 7. La proposizione di ricorso avverso i provvedimenti di cui ai comma 2 dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, amministrativa o civile determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
 - 8. Determina altresì la decadenza automatica dal beneficio della rateazione il mancato pagamento di due rate consecutive alle scadenze stabilite dal piano di rateazione, in questo caso le somme dovute sono immediatamente riscuotibili in unica soluzione e, qualora sia stata presentata la garanzia di cui al comma 4, questa dovrà essere escussa.
 - 9. La ripartizione rateale non può essere concessa nel caso in cui siano state avviate procedure esecutive coincidenti con il fermo amministrativo, il pignoramento mobiliare, il pignoramento immobiliare.
 - 2. di dare atto che, a norma dell'art. 53, comma 16, della Legge n.388/2000 ia presente integrazione al regolamento trova applicazione a decorrere dal 1 gennalo 2013;
 - 3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 13, comma 15, del DL n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011.



1° COMMISSIONE CONSILIARE

"AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI –
PIANIFICAZIONE, CONTABILITA' ECONOMICA E
CONTROLLO DI GESTIONE

ESTRATTO DI VERBALE

Al termine della discussione generale il Presidente, nella seduta del giorno	10/06/2012
della 1° Commissione Consiliare ha nominato relatori:	19/00/2013

" VANASSORU FABIANO
2) LANDUCCI FRANCA

per la proposta della dellbera avente come oggetto:

Integrazione ai Regolamento Comunale per l'applicazione della TARSU.

Sesto San Giovanni, 19/06/2013

Presidente Pabiano Vavassori Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 d. lgs. n. 267 del 18.08.2000 sulla proposta di deliberazione relativa a:

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARSU.

PARERE SULLA REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE

Sesto San Giovanni 20.05.2013

Il Diretto e del settore Tributi

Rossella Fjøri

PARERE SULLA REGOLARITÀ CONTABILE: FOUDCEUde

Sesto San Giovanni 20/05/13

Il Responsabile del servizio finanziario Flavia Operii

Letto approvato e sottoscritto.		
II Plesidente Igrazio Boccia	SANCE	Il Segretario generale Gabriella Di Grolamo
	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIO	ONE
Si certifica che copia della pres Comune dal. 23 LUG. 20	. 6	oblicata all'albo pretorio di questo i.
Sesto San Giovanni 22 LU	G. 2013	Il Funzionario Anna Lucia Aliberti

Divenuta esecutiva il.....

ORIGINALE